



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori*

---

**2010/0377(COD)**

16.8.2011

## **PARERE**

della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (COM(2010)0781 – C7-0011/2011 – 2010/0377(COD))

Relatore per parere: Małgorzata Handzlik

PA\_Legam

## **BREVE MOTIVAZIONE**

### **Obiettivi della proposta**

La direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (in seguito: "direttiva Seveso II") è intesa a prevenire gli incidenti rilevanti nei quali sono coinvolte quantità elevate delle sostanze pericolose elencate nell'allegato I della direttiva (o miscele di tali sostanze), nonché a limitare le conseguenze di tali incidenti per le persone e per l'ambiente.

### **Osservazioni generali concernenti le modifiche della direttiva SEVESO II**

Le modifiche proposte alla direttiva SEVESO II conseguono dalla necessità di adeguarla al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Contestualmente a tale adeguamento la Commissione ha deciso di apportare limitate modifiche alle altre disposizioni della direttiva, pur conservando gli elementi principali del sistema SEVESO. Il relatore per parere ritiene giustificato e necessario un approccio a due livelli (facendo una distinzione tra i gestori che utilizzano quantità – soglia minime ed elevate) al fine di mantenere la stabilità e la prevedibilità del sistema attuale. Dal momento che le modifiche alla direttiva SEVESO II conseguono dalla necessità di un adeguamento al regolamento sulla classificazione e non da un aumento del numero di incidenti rilevanti, il relatore per parere ritiene che non sia giustificata una modifica dell'approccio globale alle soluzioni adottate nella direttiva SEVESO II.

### **Osservazioni concernenti le modifiche all'allegato I**

L'allegato I della direttiva SEVESO II ne costituisce un elemento chiave; in quanto definisce l'elenco delle sostanze pericolose e delle quantità – soglia minime ed elevate. È opportuno pertanto considerare l'allegato I un elemento fondamentale per determinare il campo di applicazione della direttiva e, quindi, il numero di gestori interessati dal suo dispositivo. All'articolo 4 della proposta, la Commissione propone meccanismi correttivi dell'allegato I, che consisterebbero in deroghe valide per tutta l'Unione, consentendo di escludere delle sostanze o delle miscele dal campo di applicazione dell'allegato I, nonché in disposizioni di salvaguardia che consentirebbero l'aggiunta di nuove sostanze o miscele all'allegato I. La Commissione propone che le modifiche all'allegato I avvengano attraverso atti delegati. Il relatore per parere non sostiene questo approccio e ritiene che le modifiche a tale allegato debbano avvenire attraverso la procedura legislativa ordinaria. Analogamente, la Commissione propone che anche l'allegato VII, che definisce l'elenco dei criteri di deroga di cui all'articolo 4, sia adottato attraverso la procedura legislativa ordinaria.

### **Osservazioni del relatore per parere sugli emendamenti restanti**

Il relatore per parere accoglie con favore le nuove disposizioni che integrano la direttiva SEVESO II e le precisioni fornite dalla Commissione in merito a gran parte delle disposizioni già esistenti, e in particolare le disposizioni concernenti: l'informazione al pubblico (articolo

13), la consultazione pubblica e la partecipazione al processo decisionale (articolo 14), l'accesso alla giustizia (articolo 22) e gli scambi di informazioni e il sistema informativo (articolo 20).

Per quanto concerne i sistemi di scambi di informazioni, il relatore per parere si compiace, in particolare, dell'apertura al pubblico del sistema di ricerca di informazioni sulle installazioni SEVESO (SPIRS), della fissazione del termine massimo di un anno per la trasmissione delle informazioni relative agli incidenti rilevanti e della riduzione delle soglie che necessitano una notifica dal 5% all'1% della quantità indicata nella colonna 3 dell'allegato I. Grazie a tale riduzione delle soglie che richiedono una notifica, il numero di incidenti rilevanti segnalati aumenterà, ma ciò consentirà in parallelo agli altri gestori di trarre degli insegnamenti per il futuro e apprendere dagli errori degli altri. È importante tuttavia che le informazioni integrate nei sistemi SPIRS e MARS siano complete. Attualmente, le informazioni del sistema MARS sono purtroppo molto lacunose. Il relatore per parere propone che la Commissione trasmetta regolarmente, ogni 4 anni, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sugli incidenti rilevanti verificatisi sul territorio dell'Unione europea nonché gli insegnamenti che se ne devono trarre per garantire l'efficacia della direttiva SEVESO II.

L'informazione al pubblico costituisce un elemento estremamente importante non solo per conquistarne la fiducia, ma anche per sensibilizzare la società in merito all'atteggiamento da adottare in caso di incidente rilevante. È importante che il pubblico non riceva troppe informazioni, di cui non ha necessità, ma che riceva informazioni formulate con precisione e comprensibili, ovvero informazioni che non comportino inutile panico in caso di assenza di minaccia ma che garantiscano che in caso di incidente rilevante saranno adottate le misure adeguate. Tali informazioni devono pervenire al numero più ampio possibile di persone minacciate da eventuali conseguenze di un grave incidente. I gestori devono impegnarsi soprattutto per informare regolarmente e attivamente il pubblico e perché le informazioni siano sistematicamente aggiornate. Tali informazioni devono essere altresì disponibili in formato elettronico. Oltre a tali informazioni di base, sarebbe altresì opportuno fornire al pubblico informazioni più precise. Per motivi di sicurezza e di confidenzialità delle informazioni commerciali e industriali nonché in ragione dei diritti di proprietà intellettuale, talune informazioni devono essere fornite unicamente su richiesta.

## **EMENDAMENTI**

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

### **Emendamento 1**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 6**

*Testo della Commissione*

(6) Le conseguenze degli incidenti rilevanti superano le frontiere e il costo ecologico ed economico di un incidente grava non solo sullo stabilimento in cui questo si verifica, ma anche sullo Stato membro interessato. Occorre pertanto adottare misure che garantiscano un elevato grado di protezione in tutta l'Unione.

*Emendamento*

(6) Le conseguenze degli incidenti rilevanti superano le frontiere e il costo ecologico ed economico di un incidente grava non solo sullo stabilimento in cui questo si verifica, ma anche sullo Stato membro interessato. Occorre pertanto adottare misure che garantiscano un elevato grado di protezione in tutta l'Unione **e rafforzare la cooperazione fra gli Stati membri e pertanto fra le autorità regionali e locali, in modo da evitare incidenti transfrontalieri e assicurare una risposta coordinata agli incidenti rilevanti.**

**Emendamento 2**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 11**

*Testo della Commissione*

(11) I gestori dovrebbero essere tenuti all'obbligo generale di adottare tutte le misure necessarie per prevenire gli incidenti rilevanti e attenuarne le conseguenze. Quando in uno stabilimento sono presenti sostanze pericolose al di sopra di determinate quantità, il gestore dovrebbe fornire all'autorità competente informazioni sufficienti per consentire di individuare lo stabilimento, le sostanze pericolose presenti e i pericoli potenziali. Il gestore dovrebbe inoltre definire, e trasmettere all'autorità competente, una strategia di prevenzione degli incidenti rilevanti, nella quale siano indicati l'approccio globale e le misure attuate dal gestore, compresi i sistemi di gestione della sicurezza adeguati, per contenere il rischio di incidenti rilevanti.

*Emendamento*

(11) I gestori dovrebbero essere tenuti all'obbligo generale di adottare tutte le misure necessarie per prevenire gli incidenti rilevanti, attenuarne le conseguenze **e adottare misure di recupero.** Quando in uno stabilimento sono presenti sostanze pericolose al di sopra di determinate quantità, il gestore dovrebbe fornire all'autorità competente informazioni sufficienti per consentire di individuare lo stabilimento, le sostanze pericolose presenti e i pericoli potenziali. Il gestore dovrebbe inoltre definire, e trasmettere all'autorità competente, una strategia di prevenzione degli incidenti rilevanti, nella quale siano indicati l'approccio globale e le misure attuate dal gestore, compresi i sistemi di gestione della sicurezza adeguati, per contenere il rischio di incidenti rilevanti.

## Motivazione

*L'obbligo di eliminare le conseguenze di un incidente incombe ai gestori.*

### Emendamento 3

#### Proposta di direttiva Considerando 16

##### *Testo della Commissione*

(16) Per favorire l'accesso alle informazioni in materia di ambiente, conformemente alla convenzione di Aarhus – relativa all'accesso alle informazioni sull'ambiente, la partecipazione ai processi decisionali in materia di ambiente e l'accesso alla giustizia – approvata per conto dell'Unione europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, occorre migliorare il livello e la qualità delle informazioni fornite al pubblico. In particolare, occorre fornire informazioni adeguate alle persone che hanno maggiore probabilità di essere coinvolte in caso di incidente rilevante, in modo che sappiano reagire nel modo più opportuno in tale eventualità. Oltre a fornire informazioni in modo attivo, senza che il pubblico debba farne richiesta, e senza precludere altre forme di divulgazione, le informazioni dovrebbero essere messe a disposizione anche in modo permanente (ed essere adeguatamente aggiornate) su Internet. Nel contempo, è opportuno che siano introdotte adeguate misure di tutela della riservatezza per far fronte, tra le altre cose, alle preoccupazioni relative alla sicurezza.

##### *Emendamento*

(16) Per favorire l'accesso alle informazioni in materia di ambiente, conformemente alla convenzione di Aarhus – relativa all'accesso alle informazioni sull'ambiente, la partecipazione ai processi decisionali in materia di ambiente e l'accesso alla giustizia – approvata per conto dell'Unione europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, occorre migliorare il livello e la qualità delle informazioni fornite al pubblico. In particolare, occorre fornire informazioni adeguate alle persone che hanno maggiore probabilità di essere coinvolte in caso di incidente rilevante, in modo che sappiano reagire nel modo più opportuno in tale eventualità. ***Le informazioni trasmesse al pubblico devono essere formulate in modo chiaro e comprensibile.*** Oltre a fornire informazioni in modo attivo, senza che il pubblico debba farne richiesta, e senza precludere altre forme di divulgazione, le informazioni dovrebbero essere messe a disposizione anche in modo permanente (ed essere adeguatamente aggiornate) su Internet. ***Per conseguire una trasparenza maggiore, su richiesta, dovrebbero essere messi a disposizione di qualsiasi persona fisica o giuridica informazioni più dettagliate ed esaustive, anche sotto forma di***

**documenti.** Nel contempo, è opportuno che siano introdotte adeguate misure di tutela della riservatezza per far fronte, tra le altre cose, alle preoccupazioni relative alla sicurezza.

#### *Motivazione*

*L'accesso, nel rispetto delle garanzie di confidenzialità, a informazioni o a documenti ulteriori, su richiesta di qualsiasi persona fisica o giuridica, aumenterebbe la trasparenza e la fiducia pubblica nella sicurezza degli impianti industriali.*

#### **Emendamento 4**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Considerando 20**

###### *Testo della Commissione*

(20) Per garantire lo scambio di informazioni e prevenire successivi incidenti analoghi, gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sugli incidenti rilevanti che si verificano nel loro territorio, in modo che la Commissione possa analizzare i pericoli ad essi connessi e azionare un sistema di divulgazione delle informazioni riguardanti, in particolare, gli incidenti rilevanti e gli insegnamenti che ne sono stati tratti. Tale scambio di informazioni dovrebbe riguardare anche i "quasi incidenti" che gli Stati membri considerano particolarmente significativi dal punto di vista tecnico ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti e della limitazione delle loro conseguenze.

###### *Emendamento*

(20) Per garantire lo scambio di informazioni e prevenire successivi incidenti analoghi, gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sugli incidenti rilevanti che si verificano nel loro territorio, in modo che la Commissione possa analizzare i pericoli ad essi connessi e azionare un sistema di divulgazione delle informazioni riguardanti, in particolare, gli incidenti rilevanti e gli insegnamenti che ne sono stati tratti. Tale scambio di informazioni dovrebbe riguardare anche i "quasi incidenti" che gli Stati membri considerano particolarmente significativi dal punto di vista tecnico ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti e della limitazione delle loro conseguenze. ***Gli Stati membri e la Commissione devono intensificare i loro sforzi affinché le informazioni contenute nei sistemi di informazione creati per condividere le informazioni sugli incidenti rilevanti siano complete.***

#### *Motivazione*

*I sistemi di condivisione delle informazioni sono estremamente importanti affinché gli Stati membri condividano le proprie esperienze. Essi consentono in particolare ai gestori di trarre*

*gli opportuni insegnamenti. È tuttavia importante che le informazioni condivise siano complete e permettano di determinare le cause dell'incidente.*

## **Emendamento 5**

### **Proposta di direttiva Considerando 23**

#### *Testo della Commissione*

(23) Si deve conferire alla Commissione la facoltà di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato per quanto riguarda ***l'adozione di criteri per le deroghe alla*** presente direttiva ***e*** le modifiche agli allegati della ***stessa***.

#### *Emendamento*

(23) Si deve conferire alla Commissione la facoltà di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato ***sul funzionamento dell'Unione europea*** per quanto riguarda le modifiche agli allegati ***II-VI*** della presente direttiva. ***È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate e trasparenti durante i suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti, con largo anticipo. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.***

#### *Motivazione*

*Gli allegati I e VII della direttiva contengono elementi fondamentali, per cui la modifica di tali elementi deve avvenire attraverso la procedura legislativa ordinaria. Per garantire la trasparenza nelle consultazioni e nei documenti trasmessi, si propone di integrare talune disposizioni dell'intesa comune sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati.*

## **Emendamento 6**

### **Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Qualora venga dimostrato, in base ai criteri di cui al paragrafo 4 del presente articolo, che determinate sostanze che rientrano nelle parti 1 e 2 dell'allegato I

#### *Emendamento*

1. Qualora venga dimostrato, in base ai criteri di cui al paragrafo 4 del presente articolo, che determinate sostanze che rientrano nelle parti 1 e 2 dell'allegato I

non possono costituire un pericolo di incidente rilevante, in particolare per via del loro stato fisico, proprietà, classificazione, concentrazione o imballaggio standard, la Commissione può elencare tali sostanze nella parte 3 dell'allegato I **adottando atti delegati ai sensi dell'articolo 24.**

non possono costituire un pericolo di incidente rilevante, in particolare per via del loro stato fisico, proprietà, classificazione, concentrazione o imballaggio standard, la Commissione può **presentare una proposta legislativa con l'obiettivo di** elencare tali sostanze nella parte 3 dell'allegato I.

#### *Motivazione*

*L'allegato I della direttiva contiene elementi fondamentali che ne definiscono il campo di applicazione. La modifica di tale allegato deve dunque avvenire attraverso la procedura legislativa ordinaria e non attraverso atti delegati.*

### **Emendamento 7**

#### **Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 4**

##### *Testo della Commissione*

4. Entro il 30 giugno 2013 la Commissione **adotta atti delegati conformemente all'articolo 24** per stabilire i criteri da applicare, rispettivamente, ai fini di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo e per modificare di conseguenza l'allegato VII.

##### *Emendamento*

4. Entro il 30 giugno 2013 la Commissione **presenterà una proposta legislativa** per stabilire i criteri da applicare, rispettivamente, ai fini di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo e per modificare di conseguenza l'allegato VII.

#### *Motivazione*

*L'allegato VII della direttiva contiene elementi fondamentali. La modifica di tale allegato deve dunque avvenire attraverso la procedura legislativa ordinaria e non attraverso atti delegati.*

### **Emendamento 8**

#### **Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 3**

##### *Testo della Commissione*

Se del caso, la Commissione può **inserire** le sostanze di cui al primo comma del presente paragrafo nelle parti 1 e 2 dell'allegato I **adottando atti delegati ai**

##### *Emendamento*

Se del caso, la Commissione può **presentare una proposta legislativa con l'obiettivo di elencare** le sostanze di cui al primo comma del presente paragrafo nelle

*sensi dell'articolo 24.*

parti 1 e 2 dell'allegato I.

*Motivazione*

*L'allegato I della direttiva contiene elementi fondamentali che ne definiscono il campo di applicazione. La modifica di tale allegato deve dunque avvenire attraverso la procedura legislativa ordinaria e non attraverso atti delegati.*

**Emendamento 9**

**Proposta di direttiva  
Articolo 6 – comma 1 – lettera e**

*Testo della Commissione*

(e) la quantità e lo stato fisico della sostanza pericolosa o delle sostanze pericolose;

*Emendamento*

(e) la quantità, **la natura** e la forma fisica della sostanza pericolosa o delle sostanze pericolose;

*Motivazione*

*Necessità di coerenza con l'articolo 6, paragrafo 4, lettera a).*

**Emendamento 10**

**Proposta di direttiva  
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) per gli stabilimenti nuovi, entro un termine ragionevole precedente l'inizio della costruzione o l'avvio dell'attività;

*Emendamento*

*(Non riguarda la versione italiana)*

*Motivazione*

**Emendamento 11**

**Proposta di direttiva  
Articolo 10 – paragrafo 1 – alinea**

*Testo della Commissione*

In caso di modifiche di un impianto, di uno stabilimento, di un deposito, di un processo o della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero avere importanti conseguenze per quanto riguarda il pericolo di incidenti rilevanti, gli Stati membri provvedono affinché il gestore:

*Emendamento*

In caso di modifiche di un impianto, di uno stabilimento, di un deposito, di un processo o della natura, **della forma fisica** o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero avere importanti conseguenze per quanto riguarda il pericolo di incidenti rilevanti, gli Stati membri provvedono affinché il gestore:

*Motivazione*

*Necessità di coerenza con l'articolo 6, paragrafo 4, lettera a) e l'articolo 6, paragrafo 1, lettera e).*

**Emendamento 12**

**Proposta di direttiva  
Articolo 13 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui all'allegato V siano costantemente a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico. Tali informazioni sono riesaminate e, se necessario, aggiornate almeno una volta all'anno.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui all'allegato V siano costantemente a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico. **Le informazioni trasmesse al pubblico devono essere formulate in modo chiaro e comprensibile.** Tali informazioni sono riesaminate e, se necessario, aggiornate almeno una volta all'anno. **Gli Stati membri provvedono affinché informazioni ulteriori, più dettagliate rispetto a quanto previsto all'allegato V e in conformità dell'articolo 21 della presente direttiva, siano rese disponibili a qualsiasi persona fisica o giuridica che ne faccia richiesta.**

*Motivazione*

*È importante che le informazioni comunicate siano comprensibili e non diano adito a dubbi quanto alle modalità di comportamento in caso di incidente.*

## Emendamento 13

### Proposta di direttiva

#### Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

(a) tutte le persone che possono essere colpite da un incidente rilevante ricevano periodicamente e nella forma più appropriata, senza doverle richiedere, informazioni sulle misure di sicurezza e sul comportamento da tenere in caso di incidente;

##### *Emendamento*

(a) tutte le persone che possono essere colpite da un incidente rilevante ricevano periodicamente e nella forma più appropriata, senza doverle richiedere, informazioni sulle misure di sicurezza e sul comportamento da tenere in caso di incidente; ***Le informazioni trasmesse al pubblico devono essere formulate in modo chiaro e comprensibile;***

##### *Motivazione*

*È importante che le informazioni comunicate alle persone potenzialmente minacciate siano comprensibili e non diano adito a dubbi quanto alle modalità di comportamento in caso di incidente.*

## Emendamento 14

### Proposta di direttiva

#### Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

(b) la relazione sulla sicurezza sia messa a disposizione del pubblico, su richiesta, a norma dell'articolo 21, paragrafo 3; ove si applichi detto articolo, è messa a disposizione una versione modificata della relazione sotto forma di sintesi non tecnica comprendente quantomeno informazioni generali sui pericoli di incidenti rilevanti, sui loro effetti potenziali e sul comportamento da tenere in caso di incidente;

##### *Emendamento*

(b) la relazione sulla sicurezza sia messa a disposizione del pubblico, su richiesta, a norma dell'articolo 21, paragrafo 3; ove si applichi detto articolo, è messa a disposizione una versione modificata della relazione sotto forma di sintesi non tecnica comprendente quantomeno informazioni generali sui pericoli di incidenti rilevanti, sui loro effetti potenziali ***per la salute umana e l'ambiente*** e sul comportamento da tenere in caso di incidente;

## Emendamento 15

### Proposta di direttiva

#### Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2

### *Testo della Commissione*

Le informazioni da fornire in conformità della lettera a) del presente paragrafo comprendono quantomeno quelle indicate nell'allegato V e sono fornite a qualsiasi struttura frequentata dal pubblico, compresi scuole e ospedali, e a tutti gli stabilimenti vicini nel caso degli stabilimenti di cui all'articolo 8. Gli Stati membri provvedono affinché tali informazioni siano fornite, periodicamente rivedute e aggiornate almeno ogni cinque anni.

### *Emendamento*

Le informazioni da fornire in conformità della lettera a) del presente paragrafo comprendono quantomeno quelle indicate nell'allegato V e sono fornite a qualsiasi struttura frequentata dal pubblico, compresi **strutture prescolari**, scuole e ospedali, **altre strutture pubbliche ricreative**, e a tutti gli stabilimenti vicini nel caso degli stabilimenti di cui all'articolo 8. Gli Stati membri provvedono affinché tali informazioni siano fornite, periodicamente rivedute e aggiornate almeno ogni cinque anni. **Tali informazioni sono aggiornate, in particolare in caso di modifiche di cui all'articolo 10.**

### *Motivazione*

*Per garantire la sicurezza e un comportamento adeguato delle persone minacciate in caso di incidente, è importante che tali informazioni pervengano al numero più ampio possibile di persone potenzialmente minacciate. Tali informazioni devono altresì essere aggiornate in caso di modifica di un impianto, di uno stabilimento o di un deposito.*

## **Emendamento 16**

### **Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 5**

#### *Testo della Commissione*

5. Qualora uno Stato membro abbia determinato che uno stabilimento situato vicino al territorio di un altro Stato membro non può creare alcun pericolo di incidente rilevante al di fuori del proprio perimetro ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, e non richiede pertanto l'elaborazione di un piano di emergenza esterno ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, il primo Stato membro è tenuto ad informare il secondo.

#### *Emendamento*

5. Qualora uno Stato membro abbia determinato che uno stabilimento situato vicino al territorio di un altro Stato membro non può creare alcun pericolo di incidente rilevante al di fuori del proprio perimetro ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, e non richiede pertanto l'elaborazione di un piano di emergenza esterno ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, il primo Stato membro è tenuto ad informare il secondo **di tale decisione e dei motivi della sua adozione.**

## **Emendamento 17**

### **Proposta di direttiva Articolo 20 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### **Articolo 20 bis**

##### **Relazioni**

*Ogni quattro anni la Commissione, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri ai sensi all'articolo 16 e delle informazioni contenute in banche dati e di cui all'articolo 20, paragrafi 3 e 5, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli incidenti rilevanti verificatisi nell'Unione e sul loro potenziale impatto sul buon funzionamento della presente direttiva. Tuttavia, a seguito di un incidente considerato estremamente grave in termini di numero delle vittime o di danni per l'ambiente, viene redatta una relazione al fine di prevedere possibili nuovi danni.*

#### *Motivazione*

*Il Parlamento europeo e il Consiglio devono ricevere regolarmente informazioni sugli incidenti rilevanti verificatisi sul territorio dell'Unione europea. Per il momento non sussiste l'obbligo di riferire regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio.*

## **Emendamento 18**

### **Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Gli Stati membri stabiliscono gli elementi che costituiscono interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine l'interesse di qualsiasi organizzazione non governativa di difesa

Gli Stati membri stabiliscono gli elementi che costituiscono interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine l'interesse di qualsiasi organizzazione non governativa di difesa

dell'ambiente che soddisfi le prescrizioni stabilite dal diritto nazionale è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 2, lettera a).

dell'ambiente *o della salute pubblica* che soddisfi le prescrizioni stabilite dal diritto nazionale è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 2, lettera a).

## **Emendamento 19**

### **Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

*Fatto salvo l'articolo 4, al fine di adeguare gli allegati da I a VII per tener conto dei progressi tecnici, la Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 24.*

#### *Emendamento*

*Al fine di adeguare gli allegati da II a VI per tener conto dei progressi tecnici, la Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 24.*

#### *Motivazione*

*Gli allegati I e VII della direttiva contengono elementi fondamentali, per cui la modifica di tali elementi deve avvenire attraverso la procedura legislativa ordinaria.*

## **Emendamento 20**

### **Proposta di direttiva Articolo 24 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui *agli articoli 4 e 23* è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

#### *Emendamento*

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui *all'articolo 23* è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

#### *Motivazione*

*Consegue dall'emendamento all'articolo 4.*

## **Emendamento 21**

### **Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. La delega di poteri di cui all'articolo 24 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

*Emendamento*

*(Non riguarda la versione italiana)*

*Motivazione*

-

**Emendamento 22**

**Proposta di direttiva  
Articolo 25 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Essa prende effetto ***immediatamente*** o a una data successiva ivi precisata e non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. ***Essa è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.***

*Emendamento*

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Essa prende effetto ***il giorno successivo alla pubblicazione di tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*** o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

*Motivazione*

*Al fine di garantire la certezza del diritto è necessario specificare le date esatte. Questa formulazione è conforme alla clausola standard proposta nell'intesa comune sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati.*

**Emendamento 23**

**Proposta di direttiva  
Articolo 26 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni nei confronti di un atto delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, il

*Emendamento*

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni nei confronti di un atto delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio il

periodo può essere prorogato di *un mese*.

periodo può essere prorogato di *due mesi*.

*Motivazione*

*Per coerenza con l'intesa comune sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati.*

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose	
<b>Riferimenti</b>	COM(2010)0781 – C7-0011/2011 – 2010/0377(COD)	
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	ENVI 18.1.2011	
<b>Commissione(i) competente(i) per parere</b> Annuncio in Aula	IMCO 18.1.2011	
<b>Relatore(i)</b> Nomina	Małgorzata Handzlik 10.2.2011	
<b>Esame in commissione</b>	13.4.2011	24.5.2011
<b>Approvazione</b>	12.7.2011	
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 32 -: 0 0: 0	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Adam Bielan, Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Eija-Riitta Korhola, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Hans-Peter Mayer, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róza Gräfin von Thun und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	María Irigoyen Pérez, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Olle Schmidt, Wim van de Camp	
<b>Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Phil Prendergast	